

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1973-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BONACINA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1966
(V. Stampato n. 3422)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 dicembre 1966*

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 1967

**Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita
con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177**

ONOREVOLI SENATORI. — Questa mia relazione ha il privilegio di potersi appoggiare a tre recenti, approfonditi dibattiti dedicati al medesimo argomento. I primi due si sono svolti dinanzi alla Camera dei deputati, il terzo davanti al Senato, proprio alcuni giorni or sono. I problemi agitati nei dibattiti si possono così sintetizzare. Primo, se fosse accettabile la proroga dell'addizionale indipendentemente dalla proroga o dalla revisione della legge sostanziale recante provvidenze per la Calabria. Le opposizioni lo ritennero inaccettabile, per vari motivi. La maggioranza e il Governo non considerarono infondata l'obiezione delle opposizioni. Accamparono però considerazioni di tecnica e di politica tributaria. Di tecnica tributaria, giacchè l'emissione dei ruoli di seconda serie 1967, a meno di non voler rinunciare al tributo o di non farlo successivamente applicare con efficacia retroattiva, richiedeva l'immediatezza della proroga autonoma dell'addizionale. Di politica tributaria, giacchè il cespite non era rinunciabile, sia perchè occorreva assicurare il finanziamento della promessa nuova legge speciale per la Calabria, sia perchè bisognava mantenere le entrate globali ad un certo livello, non altrimenti raggiungibile. È ovvio che codeste ragioni saranno ritenute valide anche dinanzi a questo ramo del Parlamento, sia dalla maggioranza che dal Governo, e quindi non insisto su di esse.

Il secondo problema era se fosse ammissibile che una addizionale, istituita al solo scopo di finanziare la legge pro Calabria e poi utilizzata per la minor parte del suo gettito a tale fine e per la maggior parte, invece, a scopi di finanza generale dello Stato, mantenesse questo suo carattere. Le opposizioni dissero di no, con ricchezza di argomenti. Maggioranza e Governo, invece, contestarono la natura di imposta di scopo in coerenza con gli astratti principi della legge di contabilità, e conclusero quindi per il mantenimento dell'addizionale. Questo aspetto del dibattito, tuttavia, deve essere da noi sottolineato per una ragione di obiettività e una ragione di giustizia. La ragione di obiettività vuole si confermi che l'addi-

zionale pro Calabria è servita a soddisfare bisogni generali del paese ben più di quanto non sia servita a soddisfare i bisogni di quella regione: ciò è dipeso sia dall'errata previsione per difetto dell'entità di codesti bisogni e dei mezzi necessari a soddisfarli; sia dalla errata previsione del gettito atteso dall'addizionale che si è rivelato assai maggiore. La ragione di giustizia, poi, vuole si ripeta al paese che l'addizionale cosiddetta pro Calabria non ha nulla a che fare con la Calabria, ma è un'addizionale, anzi, un'imposta come tante altre, istituita in occasione, ma solo in occasione delle alluvioni calabresi.

Il terzo problema era se fosse logico prorogare l'addizionale, senza aver prima valutati i risultati della prima legge speciale per la Calabria, poi comunicati al Parlamento dal ministro Pastore con la sua relazione del 30 settembre 1966, e senza contestualmente ponderare in ordine almeno agli indirizzi e all'onere finanziario della preannunciata nuova legge speciale per la Calabria. Questo problema, rimasto insoluto dinanzi alla Camera, ha trovato invece una sua soluzione *ante litteram* dinanzi al Senato. Infatti, in quattro sedute del febbraio scorso, la nostra assemblea ha discusso su mozioni e interpellanze presentate, sull'attuazione della vecchia legge e sui principi ispiratori della nuova, da tutti i gruppi politici, ed ha concluso approvando una mozione in cui maggioranza e Governo si sono trovati concordi, appunto, nel fissare i criteri della nuova legge speciale, che il Governo stesso deve presentare ed ha preannunciato per mezzo del ministro Pastore.

Il quarto problema, agitato sia alla Camera che al Senato, era se fosse compatibile con la programmazione economica nazionale, l'approvazione di una ennesima legge settoriale, quale indubbiamente è la legge speciale per la Calabria. La scelta del Governo e della maggioranza, compiuta sia alla Camera sia, più esplicitamente, al Senato, è stata per la compatibilità. Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare la delicata questione derivante dalla coesistenza non tanto e non solo della programmazione nazionale con la legge pro-Calabria, quanto di questa

con la legislazione speciale per il Mezzogiorno: questione che, nel caso della Calabria, diventa ancor più delicata per la mancanza della Regione territorialmente competente. La questione, comunque, dovrà essere approfondita allorchè la nuova legge speciale verrà in discussione.

Il quinto problema, introdotto anche da una proposta di iniziativa parlamentare respinta dalla Camera, era se non fosse il caso di stabilire che l'intero gettito dell'addizionale sarebbe stato riservato agli interventi da realizzare in Calabria. Ma anche esso è stato risolto in senso negativo, per motivi già accennati in quanto ho premesso.

Al relatore pare che questi cinque problemi rappresentino il nocciolo delle discussioni a cui si è fatto riferimento in principio, e delle conclusioni a cui si è giunti. Ad essi, io non avrei da aggiungere alcuno. Ed anche le conclusioni a cui la maggioranza è giunta nelle varie sedi mi sembrano non suscettibili di variazioni. Altrettanto insuscettibile di variazione mi sembra la conseguente proposta di approvazione del disegno di legge, con le riserve di ottemperanza degli impegni già ascritti al Governo dalle discussioni a cui ho fatto richiamo.

BONACINA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1972 la applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.